

REGOLAMENTO (CE) N. 297/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1277/2005 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1 e l'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i paesi terzi destinatari che richiedono misure specifiche di monitoraggio sull'esportazione di precursori di droghe dalla Comunità. L'allegato IV del suddetto regolamento elenca per ciascuna delle sostanze delle categorie 2 e 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notificazione preventiva all'esportazione. Gli elenchi includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive alle esportazioni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
- (2) La Romania rientra nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005. Poiché la Romania è

diventata uno Stato membro, è necessario eliminarla dagli elenchi.

- (3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 non elenca tutti i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1277/2005. Dal 2005, Canada, Maldive, Oman e Repubblica di Corea hanno effettuato tali richieste e perciò devono essere aggiunti.
- (4) Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1277/2005 deve essere modificato.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 202 del 3.8.2005, pag. 7.

